

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA

Repertorio: 202564
in data 1-0-2013

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI T.1417
(CODICE FISCALE N° 80213470588)

SMART CIG ZD00ACC329

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa costituito fra la Società SELEX E.S. S.p.A. (Mandataria) e la Società INSIS S.p.A. (Mandante) con atto a rogito del Notaio Ignazio DE FRANCHIS, in Roma in data 12/12/2013 repertorio n. 106513, ai sensi dell'Articolo 37 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con sede legale in Roma per la fornitura, nell'ambito del Programma Nazionale della Ricerca Militare (PNRM), di uno "Studio e realizzazione di un dimostratore tecnologico di un Tavolo di Pianificazione e Condotta Navale (TPCN) che utilizzi dispositivi

Alviseo

off

Armeni

multitouch in Sistemi di Comando e Controllo e di Supporto al Comando" per l'importo di € 292.072,80 (Euro duecentonovantaduemila-settantadue/80) pari al 50% dell'importo della "FASE 1" dello studio, il restante 50% dell'importo della "FASE 1" è a carico del RTI; oltre alla Fase 2 (opzionale) per l'importo di € 986.176,86 (Euro novecentottantaseimilacentosettantasei/86) e alla "Fase 3" (opzionale), per l'importo di € 204.491,08 (Euro duecentoquattromilaquattrocentonovantuno/08), entrambe pari al 50% del valore complessivo, il restante 50% dell'importo delle "FASE 2" e "FASE 3" è a carico del RTI.

L'anno duemilatredici, il giorno dicianneve del mese di dicembre in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - (NAVARM) - (codice fiscale n. **80213470588**).

Innanzi a me, dott.ssa Livia MANISCALCO, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge 16/02/1913 n°89, come modificato dalla

legge del 28/11/2005 n°246.

SONO COMPARSI

Dott.ssa Giorgia FELLI - Dirigente nel Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto della Direzione degli Armamenti Navali del 23 gennaio 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 12 marzo 2013;

e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamato il "R.T.I.",

-il Sig. Angelo FUCCI nato a Napoli il 08/08/1957, in qualità di Procuratore Speciale della società SELEX ES S.p.A. mandataria con sede legale in Roma, Via Tiburtina, km.12,400 (codice fiscale n. 10111831003) come risulta dalla visura camerale in data 20/11/2013 e dalla Procura n. 106458 di Rep. in data 06/12/2013.

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la società stessa.

Detti componenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la

Aluisio

Stu

Ami

stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

PREMESSO CHE

- a seguito della determinazione a contrarre n. 56 del 10 luglio 2013, è stata inviata richiesta di offerta al R.T.I. in data 16 luglio 2013;
- il R.T.I. ha presentato offerta in data 25 settembre 2013;
- una Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, verificandone la congruità;
- i nuovi prezzi sono stati sottoposti all'accettazione dell'R.T.I. in data 12 novembre 2013;
- il R.T.I. ha accettato il prezzo IVA esclusa di € 292.072,80 IVA esclusa (Euro duecentonovantadue-milasettantadue/80) quale quota del 50% (cinquanta per cento) a carico dell'Amministrazione Difesa, in data 15 novembre 2013 oltre i prezzi relativi alla "fase 2" e alla "fase 3" entrambe opzionali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Per l'esecuzione del presente contratto, poiché l'appalto rientra nelle ipotesi contemplate dal

D.Lgs. 208/2011, Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, valgono le condizioni fissate nel regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, D.P.R.13 marzo 2013 n.49 e per quanto non espressamente previsto dallo stesso si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 novembre 2012, n.236, regolamento per gli appalti della difesa e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti, che, benché non allegati al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore della Divisione Comando e Controllo, Radar e Guerra Elettronica (9^a Divisione).

Ai sensi dell'Articolo 13 del D.P.R. nr.49/2013, la Stazione Appaltante individua in MARITELE ROMA l'Ente Committente (EC), al quale viene affidata la

Alviseolo

FFA

Alviseolo

direzione dell'esecuzione contrattuale come previsto al comma 1, lettere a, b, c, d, e ed f, di cui al suddetto Articolo.

Ai sensi dell'Articolo 98 del D.P.R. nr.236/2012, l'Ente Committente provvederà alla comunicazione al RTI di avvio dell'esecuzione del presente contratto, informandone il RUP.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4 (OGGETTO)

4.1 Il R.T.I. si impegna a fornire uno "Studio e realizzazione di un dimostratore tecnologico di un Tavolo di Pianificazione e Condotta Navale (TPCN) che utilizzi dispositivi multitouch in Sistemi di Comando e Controllo e di Supporto al Comando".

La fornitura sarà articolata in tre Fasi per un totale di cinque lotti (di cui tre opzionali), suddivisi come di seguito specificato:

- **FASE 1**

- **Lotto 1:** Analisi delle soluzioni hardware e software.

- **Lotto 2:** Realizzazione del dimostratore in versione preliminare.

E' facoltà dell'A.D. esercitare il diritto di opzione, relativamente alle "fase 2" e "fase 3" del progetto, di seguito riportate. Il diritto di opzione dovrà essere esercitato dall'A.D. mediante comunicazione al RTI, tramite Posta Elettronica Certificata, inviata entro i termini di adempimento contrattuale dell'ultimo lotto della Fase precedente, riportati al successivo articolo 8.

• **FASE 2 (OPZIONALE)**

- **Lotto 3:** Realizzazione del dimostratore in versione definitiva.

- **Lotto 4:** Sperimentazione del dimostratore e produzione della documentazione.

• **FASE 3 (OPZIONALE)**

- **Lotto 5:** Analisi dei possibili sviluppi futuri. I materiali e le prestazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla "Appendice Tecnica" che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale si allega.

In relazione alle attività che si svolgeranno

Manzoni

Offa

Manzoni

presso gli Enti della M.M.I. è stato elaborato, in conformità della normativa vigente, un documento - DUVRI - di valutazione dei rischi da interferenza, che indica le misure da adottare per eliminare tali rischi nonché i relativi costi da corrispondere al R.T.I.. Tale documento è allegato alla Appendice Tecnica del presente contratto.

ARTICOLO 5 (PREZZO)

L'importo complessivo della fornitura a carico dell'Amministrazione Difesa relativo alla "Fase 1" è di € 292.072,80 (Euro duecentonovantadueilasettantadue/80), pari al 50% del valore complessivo, di cui € 578,13 (Euro cinquecentosettantotto/13) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni al R.T.I., ed € 3.437,87 (Euro tremilaquattrocentotrentasette/87) per la gestione dei rischi da interferenze e viene così suddiviso:

- **Lotto n. 1:** € 97.461,27 (Euro novantasettemilaquattrocentosessantuno/27) di cui € 59.818,32 (Euro cinquantanovemilaottocentodiciotto/32) quale quota SELEX E.S. e € 37.642,95 (Euro trentasettemilaseicentoquaran

tadue/95) quale quota INSIS.

- **Lotto n. 2:** € 194.611,53 (Euro centonovantaquattromilaseicentoundici/53) di cui € 113.651,18 (Euro centotredicimilaseicentocinquantuno/18) quale quota SELEX E.S. e € 80.960,35 (Euro ottantamilanovecentosessanta /35) quale quota INSIS.

L'importo complessivo della fornitura a carico dell'Amministrazione Difesa relativo alla **Fase 2 (opzionale)** è di € 986.176,86 (Euro novecentoottantaseimilacentosettantasei/86), pari al 50% del valore complessivo, di cui € 1.686,10 (Euro milleseicentoottantasei/10) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni al R.T.I., ed € 5.729,78 (Euro cinquemilasettecentoventinove/78) per i costi riconosciuti per la gestione dei rischi da interferenze e viene così suddiviso:

- **Lotto n. 3:** € 819.432,26 (Euro ottocentodiciannovemilaquattrocentotrentadue /26) di cui € 510.947,55 (Euro cinquecentodiecimilanovecentoquarantasette/55) quale quota SELEX E.S. e € 308.484,72 (Euro

Alviseo

Stu

Admir

trecentoottomilaquattrocentoottantaquattro/72)

quale quota INSIS.

- **Lotto n. 4:** € 166.744,60 (Euro centosessantaseimilasettecentoquarantaquattro /60)
di cui € 54.125,56 (Euro cinquantaquattromilacentoventicinque/56) quale
quota SELEX E.S. e € 112.619,04 (Euro centododicimilaseicentodiciannove/04) quale quota
INSIS.

L'importo della fornitura, a carico dell'Amministrazione Difesa, relativo alla "Fase 3" (opzionale), articolata in un unico lotto (lotto n.5) è di € 204.491,08 (Euro duecentoquattromilaquattrocentonovantuno/08), pari al 50% del valore complessivo, di cui € 495,56 (Euro quattrocentonovantacinque/56) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni al R.T.I. e viene così suddiviso:

- € 120.419,64 (Euro centoventimilaquattrocentodiciannove/64) quale quota SELEX E.S.;

- € 84.071,44 (Euro ottantaquattromilasettantuno/44) quale quota INSIS.

La fornitura oggetto della "fase 1" e delle "fase

2" e "fase 3" opzionali è soggetta ad IVA nella misura del 22%.

ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

Il R.T.I. dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'A.D., si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dal R.T.I. a garanzia della buona esecuzione del

Chiuso

Off

A Fini

contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificate all'art. 123 del D.P.R. 207 del 2010, il R.T.I. ha presentato la fideiussione bancaria di € 14.603,34 (Euro quattordicimilaseicentitre/64), rilasciata dalla INTESA SANPAOLO S.p.a. con sede in Roma Via del Corso, 226 n. 08312/8200/00587524/3543-2013 in data 17/12/2013 pari al 5% dell'importo dei lotti n. 2 e 3, poiché l'R.T.I. è in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, **pari** al 5% dell'importo della "Fase 1", poiché l'R.T.I. è in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, come previsto dagli artt. 75, comma 7, e 113 del D.Lgs. n. 163/2006 .

Resta ferma la facoltà di cui al comma 4 del citato art. 123.

La predetta fideiussione sarà svincolata

proporzionalmente, con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs 163 del 2006, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA')

8.1 I materiali e la documentazione di cui all'articolo 4 del presente contratto saranno oggetto di comunicazione di avvenuta ultimazione delle prestazioni da parte del R.T.I., all'Ente Committente, al RUP, e alla 12^ divisione liquidazioni, entro i seguenti termini:

FASE 1

- **Lotto 1:** 60 giorni solari dalla data di avvio dell'esecuzione contrattuale.

- **Lotto 2:** 90 giorni solari dalla data del certificato di verifica di conformità del Lotto 1.

Detti termini decorreranno dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte del RTI, della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione.

FASE 2 (OPZIONALE): Qualora la A.D. eserciti l'opzione relativa alla FASE 2, i lotti inclusi in

Manfredi

Spina

Manfredi

tale fase saranno oggetto di comunicazione di avvenuta ultimazione delle prestazioni da parte del R.T.I., all'Ente Committente, al RUP, e alla 12^a divisione liquidazioni, entro i seguenti termini:

- **Lotto 3:** 120 giorni solari dalla data di notifica dell'avvio della Fase 2.

- **Lotto 4:** 60 giorni solari dalla data del certificato di verifica di conformità del lotto 3.

FASE 3 (OPZIONALE): Qualora la A.D. eserciti l'opzione relativa alla FASE 3, il lotto 5 sarà oggetto di comunicazione di avvenuta ultimazione delle prestazioni da parte del R.T.I., all'Ente Committente, al RUP, e alla 12^a divisione liquidazioni, entro 120 giorni solari dalla data dell'avvio della Fase 3.

Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

La documentazione e i materiali previsti nell'ambito di ciascun lotto del presente contratto, saranno consegnati presso l'Ente Committente, accompagnati da comunicazione di

avvenuta ultimazione delle prestazioni, entro i termini previsti al precedente para 8.1.

8.2.1 La comunicazione di intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte del R.T.I. dovrà essere inviata all'Ente Committente e al RUP con allegata la fattura dettagliata in originale (intestata alla 12^a Divisione), mentre copia della precitata comunicazione e della fattura dovranno essere inoltrate all'Ente cui compete la presa a carico.

Tale comunicazione dovrà, inoltre, espressamente contenere la dichiarazione che:

a) il lotto risponde alle condizioni tecniche contrattuali ed ha superato il collaudo interno;

b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione responsabile della verifica di conformità.

I materiali, dovranno inoltre essere accompagnati dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico, Articolo 2, para 3, e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di cui all' Allegato Tecnico Articolo 3.

Kaisido

ffar

Ami

8.3. La Commissione incaricata dovrà preventivamente eseguire gli accertamenti relativi alla identificazione dei materiali mediante codice a barre, verificando se il R.T.I. abbia avuto la disponibilità del **NUC** almeno 30 giorni solari prima della data di ultimazione delle prestazioni.

Nel caso di indisponibilità del NUC, nei tempi sopra riportati, per cause non imputabili al R.T.I. stesso, ai soli fini dell'applicazione della penalità, i termini per la comunicazione di intervenuta ultimazione delle prestazioni si intenderanno rispettati.

8.3.1 Le prove di verifica di conformità saranno condotte secondo le procedure indicate nei "Test Memoranda" che saranno sottoposti dal R.T.I. alla approvazione dell'Ente Committente almeno 30 giorni solari prima della data di ultimazione delle prestazioni. Ove tale termine non dovesse essere rispettato, le prove di verifica di conformità saranno avviate soltanto a partire dal 31° giorno solare successivo a quello di presentazione dei Test Memoranda. In caso di rifiuto all'approvazione dei Test Memoranda, gli stessi dovranno essere

ripresentati all'approvazione entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto.

In caso di rappresentazione in ritardo, rispetto al termine predetto, il R.T.I. sarà penalizzato considerando il ritardo in questione come riferito alle prestazioni dedotte in contratto, cui i Test memoranda si riferiscono.

Qualora la Commissione preposta alla verifica tecnica, ai sensi dell'art. 314 del D.P.R. 207 del 2010, ritenga di dovere effettuare ulteriori prove oltre a quelle indicate nei Test Memoranda approvati, le prove aggiuntive dovranno essere formalizzate mediante ulteriori Test Memoranda.

8.4. Sulla base di quanto rilevato, la Commissione o il soggetto che procede alla verifica tecnica indica se le prestazioni siano o meno collaudabili, ovvero, qualora vengano riscontrati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un termine, non superiore alla metà del termine inizialmente previsto, entro il quale l'esecutore deve

Manzoni

Pfeiffer

Ami

provvedere all'eliminazione del difetto. Tale termine non può essere assegnato più di una volta in relazione alla medesima prestazione. Qualora tali difetti risultino ineliminabili l'organo di verifica determina, nel verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

8.4.1 Gli esiti delle prove di verifica di conformità, dovranno essere opportunamente verbalizzati ed inoltrati all'Ente Committente e al RUP.

8.5. A conclusione delle suddette prove di verifica di conformità l'ente cui compete la presa a carico dei materiali provvederà tempestivamente ad inviare all'Ente Committente, e al RUP il proprio verbale di accettazione e presa a carico del materiale fornito. L'accettazione dei materiali è subordinata all'avvenuta assegnazione del N.U.C. nel caso in cui sia prevista la codificazione.

8.6. La verifica di conformità dovrà concludersi entro il termine di 60 giorni solari dalla data del rilascio del verbale di accettazione e presa a carico della fornitura contrattuale.

Detta verifica sarà condotta, sulla base dei documenti indicati all'art. 315 del D.P.R. 207 del 2010, ed in particolare sulla base degli esiti delle verifiche tecniche condotte e dei documenti contabili.

8.7. Il certificato di verifica di conformità contiene gli elementi menzionati nell'art. 322 del D.P.R. 207/2010, con le precisazioni di cui al comma 2.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione al R.T.I. secondo quanto previsto dall'art. 323 del D.P.R. 207/2010.

8.8. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese del R.T.I.. Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, l'Ente Committente dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto al R.T.I. stesso.

8.9. Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante una delle seguenti modalità:

Alcubale

gfer

Ammin

Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: navarm@postacert.difesa.it telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendosi dalla data di ricezione della stessa, lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)

Non è previsto il subappalto.

ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)

10.1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal R.T.I. contraente.

10.2. L'Amministrazione Difesa può ammettere variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- sussistano cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del procedimento o intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in

cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite. In particolare, qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale qualche componente non fosse più di normale produzione o fosse sostituito da altro/i similare/i con diverso P/N e/o codifica NSN, il R.T.I. presenterà una lista di possibili sostituti al Responsabile del procedimento che deciderà in merito. L'eventuale codificazione dei componenti secondo la procedura Nato sarà a cura del R.T.I. senza oneri aggiuntivi per l'A.D..

- sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. In questo caso eventuali proposte di varianti o modifiche tecniche ai componenti saranno proposte al responsabile del procedimento e trattate secondo quanto previsto dalla Circolare SMM/ISN51, datata giugno 2001 e dalla successiva circolare attuativa ISN 1/05, datata marzo 2005, con l'elaborazione di apposita ECP (Engineering

Stavitski

Stavitski

Stavitski

Change Proposal) da inviare al CSSN La Spezia per approvazione. La lista e/o l'ECP dovrà essere presentata almeno 30 (trenta) giorni solari prima della data di presentazione alle prove di verifica di conformità.

Le suddette variazioni richieste dall'A.D. in aumento o in diminuzione rispetto alle prestazioni originariamente dedotte in contratto sono formalizzate:

- fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione, da parte del R.T.I., agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

- qualora superino tale limite, mediante stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, previa acquisizione del consenso del R.T.I. contraente.

10.3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'A.D., le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla

migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali varianti sono approvate dal Responsabile del procedimento.

10.4 Ai sensi dell'art. 101, commi 4 e 5, del D.P.R. 236/2012, in caso di mancato accordo sulle variazioni tecniche, il contratto può essere risolto e al R.T.I. è riconosciuto mediante verbale il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato e non altrimenti impiegabile; in caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni, il R.T.I. ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e il prezzo è stabilito dall'Amministrazione alle stesse condizioni previste dal contratto, salvo contestazione da

Alfonso

Offici

Alfonso

parte del R.T.I. stesso.

ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)

Qualora il R.T.I., per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. 207 del 2010, qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o circostanze speciali, in relazione alle quali debba procedersi alla redazione di varianti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 311, comma 2, lettera c), del medesimo D.P.R. non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a

regola d'arte della prestazione, l'Ente Committente ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità precisate ai commi 4 e 5 del citato articolo 308.

Al di fuori dei casi precedenti, il Responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. 207/2010, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate, e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione, determinando il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del contratto.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto

Alfonso

Alfonso

Alfonso

l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto e nel caso in cui sia dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, il R.T.I. può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi allo scioglimento, corrisponderà al R.T.I. i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione al R.T.I. di alcun compenso o indennizzo.

ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)

13.1 In caso di risoluzione del contratto per provvedimenti di condanna o sentenze definitive comminati a carico del R.T.I. o dei propri

rappresentanti, ovvero per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, si applicano gli articoli 135,136,138,139 e 140 del D.lgs. 163 del 2006.

13.2 L'Amministrazione ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dal R.T.I., come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dal R.T.I. restano acquisiti dall'Amministrazione.

ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

Il R.T.I. assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi, per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi

Kawieda

offa

Atm.

dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso deve essere invitata ai controlli il R.T.I. e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al Responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo il R.T.I. dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

Il R.T.I., nell'ambito di tale verifica dovrà presentare il piano di controllo di qualità, il

proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte del R.T.I. di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art 102, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato all'Amministrazione (12 ^ Divisione);

- il credito ceduto può riferirsi all'intero importo del contratto o al valore di uno o più lotti;

- non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento

Oliviero

gff

Am

diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.lgs n. 163/2006.

ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)

17.1. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata.

L'Ente Committente provvederà ad inviare tempestivamente alla 12^a Divisione e al RUP per conoscenza, anticipandolo in formato elettronico, un dossier completo costituito da fattura e certificato di verifica di conformità comprensivo di verbale di consegna, documenti di assunzione in carico di inventario ed altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito.

Il pagamento della "fase 1" avverrà nel modo seguente:

lotto n.1: 100% dell'importo del lotto, dopo l'emissione del relativo certificato di verifica di conformità

Lotto 2:

- 90% dell'importo del lotto, dopo emissione del certificato di verifica di conformità.

- 10% dell'importo del lotto, alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia emesso da parte dell'Ente/comando che ha in gestione il materiale ed inviato tempestivamente a Navarm 12^a Divisione, anche in formato elettronico; il pagamento della presente rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta del R.T.I. e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

"Fase 2"

Lotto 3:

90% dell'importo del lotto, dopo emissione del certificato di verifica di conformità.

10% dell'importo del lotto, alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di

Navarm

RTI

RTI

fine garanzia emesso da parte dell'Ente/comando che ha in gestione il materiale ed inviato tempestivamente a Navarm 12^ Divisione, anche in formato elettronico; il pagamento della presente rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta del R.T.I. e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

Lotto 4: 100% dell'importo del lotto, dopo l'emissione del relativo certificato di verifica di conformità 4

"fase 3"

lotto 5: 100% dell'importo del lotto, dopo l'emissione del relativo certificato di verifica di conformità.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231 del 2002 e successive modifiche, le parti concordano che i pagamenti saranno disposti, dalla 12^ Divisione di NAVARM, entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dall'emissione del certificato di verifica di conformità corredato dei documenti prescritti o dalla ricezione della relativa

fattura, se ad esso successiva.

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del citato decreto legislativo. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

ARTICOLO 18 (PENALITÀ)

18.1. Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti al precedente articolo 8 saranno, nell'ambito di ciascun lotto, sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora il R.T.I. incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini sarà sottoposta alla penalità giornaliera pari al 0,5 per mille dell'importo del lotto, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto cui l'inadempienza si riferisce.

18.2. il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, che non incida sul rispetto dei termini contrattuali previsti per la fornitura, non darà luogo ad applicazione della penale.

I ritardi che incidano, invece, sul rispetto dei



suddetti termini verranno conteggiati secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

18.3. Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

18.4. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

18.5. L'eventuale domanda del R.T.I. per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità.

18.6. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile,

è indirizzata al RUP, il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.


ARTICOLO 19 (REVISIONE PREZZI)

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

ARTICOLO 20 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario dedicato, intestato al nome della Società SELEX ES S.P.A. presso la Banca INTESA SANPAOLO, IBAN IT85G0306905108031950070180 e le persone delegate ad operare su di esso sono indicate nell'elenco allegato (all.A);

sul Conto Corrente bancario dedicato intestato al nome della Società INSIS S.P.A. presso la UNICREDIT BANCA, IBAN: IT 37 N 02008 10410 0000 41368809 e le persone delegate ad operare su di esso sono i Sigg. Gianfranco ROATI codice fiscale RTOGFR61L12B885L; Giancarlo CICALINI codice fiscale CCLGCR70B19G482C.



Eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dal R.T.I..

Essa dichiara di esonerare l'Amministrazione della difesa da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')

Il R.T.I. assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Roma.

ARTICOLO 22 (GARANZIE)

Dalla data di accettazione della fornitura di cui ai lotti 2 e 3 decorre il periodo di garanzia che avrà la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni solari.

In tale periodo il R.T.I. si impegna a riparare o

sostituire a sua cura e spese quelle parti che per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto della verifica di conformità, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'A.D..

Le riparazioni saranno effettuate dalla Marina Militare se questa lo giudicherà preferibile per bisogni di servizio.

In tal caso la Marina Militare esigerà il rimborso delle spese fatte.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dal R.T.I. e restituite dal R.T.I.

Stavitski

Stavitski

Stavitski

stesso a sua cura e spese.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico del R.T.I., comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale il R.T.I. avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione, decorrente dalla data di ricezione da parte del R.T.I. della comunicazione con cui verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi, alla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

23.1. Il R.T.I. è sottoposto a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

23.2. In caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico

di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo disporrà il trattenimento dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

23.3. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva relativo al R.T.I. contraente, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.Lgs. 163 del 2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'A.D. dichiarerà, previa contestazione degli addebiti al

Carisdelco

FFA

Ami

subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118 del D.Lgs. 163 del 2006.

ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico del R.T.I., in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali il R.T.I. è tenuto a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data

dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11^ Divisione - per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto nella misura del 22%.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 168,00.

ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELLA DITTA)

A tutti gli effetti del presente contratto il R.T.I. elegge domicilio presso la sede legale della Società mandataria.

ARTICOLO 26 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)

Il R.T.I., con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici",

Alvaredo

Stu

Stu

ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni sanzionatorie.

ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola il R.T.I.

contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

In conformità con quanto previsto all'art. 153 del D.P.R. n. 207 del 2010, l'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine suindicato per fatto o colpa dell'A.D., il R.T.I. contraente potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento di tale istanza, il R.T.I. avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, purché in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305 del D.P.R. 207 del 2010. Ove l'istanza del R.T.I. non sia accolta e si proceda comunque tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, il R.T.I. avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, con le modalità di calcolo stabilite all'articolo 305 citato.

Stavitschka

FFH

FFH

La facoltà dell'A.D. di non accogliere l'istanza di recesso del R.T.I. non può esercitarsi, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale, o comunque sei mesi complessivi.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - legge 27 dicembre 1975, n. 790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine __ circa, dei fogli n° __ di cui si compone fin qui.

P. IL R.T.I.

Antonio

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C. C., p. il R.T.I. dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole: ART. 6 -

Clausola di salvaguardia; ART. 17 - Pagamenti; ART. 26 Obblighi di condotta

P. IL R.T.I.

Antonio

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE

Giuseppe

Olivia Cariscolos

T/14/12

ALLEGATO TECNICO

ARTICOLO 1 (PROCEDURE RELATIVE ALLA CODIFICAZIONE, DATI DI GESTIONE E RELATIVI TERMINI)

1.1. Requisito di codificazione

1.1.1. I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che la Ditta si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

1.1.2. La codificazione e/o lo screening dei materiali oggetto della fornitura dovranno seguire la procedura SIAC messa a punto da Segredifesa VI Reparto 3° Ufficio (Organo Centrale di Codificazione).

Le informazioni, i links, la documentazione, la normativa sulla Codificazione ed i Supporti Didattici sulla Codificazione relativi alla procedura SIAC sono disponibili presso il sito Internet: <http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/CODMAT/SIAC.htm>.

1.1.3. Per l'inserimento dei dati contrattuali la Ditta dovrà impiegare i seguenti codici:

codice CEODIFE dell'Ente Appaltante: C.V. Emanuele SCHILLACI Direttore pro-tempore della Divisione Sistemi di Comando e Controllo, Radar e Guerra Elettronica (9^ Divisione) di NAVARM;

- CODICE 900021_0.

1.2. Attività di screening

Al fine di consentire da parte dell'Organo Centrale di Codificazione l'esecuzione delle attività di 'screening', per verificare l'eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio, la Ditta dovrà far pervenire, qualora già individuati gli articoli in fase di definizione del requisito ovvero dopo la definizione degli articoli da approvvigionare nel corso di specifica riunione/attività preliminare che NAVARM - Divisione Sistemi di Comando e Controllo, RADAR e Guerra Elettronica (9^ Divisione) riterrà di effettuare, sia MARICEGESCO che l'Organo Centrale di Codificazione, entro giorni 30 decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale nei modi di legge, la lista degli articoli in fornitura elencandoli nella 'Spare Part List for Codification' (SPLC). Tale lista dovrà essere presentata anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera dovrà essere, altresì, presentato il Form AC\135 N.7, contenente informazioni tecnico amministrative aggiuntive. Il formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella Guida al Sistema di Codificazione. NAVARM - Divisione Sistemi di Comando e Controllo, RADAR e Guerra Elettronica (9^ Divisione), comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e

Manzoni

Offici

[Signature]

schede), potrà intervenire entro giorni 15 per richiedere alla Ditta le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere a NAVARM - Divisione Sistemi di Comando e Controllo, RADAR e Guerra Elettronica (9^ Divisione) la verifica dei dati forniti dalla Ditta qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'iter di codificazione. In entrambi i casi, il termine per la conclusione delle attività di screening si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Trascorso il termine previsto per l'Ente NAVARM, l'Organo Centrale di Codificazione, pur in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo provvedere entro 15 giorni al completamento delle attività di screening.

1.3. Proposte di codificazione

Non oltre 30 giorni dalla ricezione dell'esito dello screening per gli articoli non codificati e/o per quelli per i quali l'O.C.C. ritiene necessario aggiornare i dati, di origine nazionale o 'Non NATO', la Ditta dovrà inviare le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, a NAVARM - Divisione Sistemi di Comando e Controllo, RADAR e Guerra Elettronica (9^ Divisione) e all'Organo Centrale di Codificazione. Questi provvedere entro 30 giorni all'assegnazione del NUC, informandone la Ditta, NAVARM - Divisione Sistemi di Comando e Controllo, RADAR e Guerra Elettronica (9^ Divisione) e MARICEGESCO. Qualora la presentazione delle proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell'iter codificativo (screening e assegnazione NUC) avverrà entro 45 giorni dalla ricezione dei dati corretti.

NAVARM - Divisione Sistemi di Comando e Controllo, RADAR e Guerra Elettronica (9^ Divisione), comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 15 giorni per richiedere alla Ditta le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere a NAVARM - Divisione Sistemi di Comando e Controllo, RADAR e Guerra Elettronica (9^ Divisione) la verifica dei dati forniti dalla Ditta qualora non ritenuti e congrui per l'attività di codificazione. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Per consentire all'Amministrazione della Difesa la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter di codificazione con l'Ufficio di codificazione estero competente, l'Organo Centrale di Codificazione assegnerà numeri di codificazione provvisori che

saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di Codificazione estero competente.

1.4. Flusso dei dati

Lo scambio dei dati dovrà avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'Organo Centrale di codificazione direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET).

1.5. Norme in vigore

Le norme procedurali sull'attività di codificazione, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella 'Guida al Sistema di Codificazione' emanata dall' Organo Centrale di Codificazione e disponibile presso il suo sito INTERNET, che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

1.6. Collaudo dei materiali

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

1.7. Collaudo e accettazione d'urgenza

La mancata approvazione da parte dell'Organo Centrale di Codificazione della documentazione codificativa presentata dalla Ditta rende gli articoli, ancorché approntati al collaudo, non rispondenti al requisito contrattuale.

In caso di necessità e urgenza, previa autorizzazione del Direttore Generale, NAVARM - Divisione Sistemi di Comando e Controllo, RADAR e Guerra Elettronica (9^a Divisione) può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria (assegnata da MARICEGESCO in attuazione della normativa vigente).

1.8. Attestazione di avvenuta codificazione

NAVARM - Divisione Sistemi di Comando e Controllo, RADAR e Guerra Elettronica (9^a Divisione) richiederà all'O.C.C. la redazione dell'attestazione di avvenuta esecuzione delle attività di codificazione svolte.

1.9. Riferimenti e garanzie

La Ditta potrà prendere contatti diretti con l'Organo Centrale di Codificazione per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa. Nell'ambito della Garanzia Contrattuale, NAVARM - Divisione Sistemi di Comando e Controllo, RADAR e Guerra Elettronica (9^a Divisione) potrà richiedere alla Ditta tutte le azioni

Carisale

offu

Arner

ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative eventualmente già svolte.

1.10. Codice a Barre

Dopo avere completato la procedura di codificazione mediante sistema NATO, ricevuti i numeri unificati di codificazione, la Ditta si impegna a fornire i materiali oggetto del contratto corredati di riconoscimento mediante CAB da realizzare secondo lo standard EAN/128.

Il suddetto CAB deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie (codice di riconoscimento):

- Application Identifier (A.I.)= 7001
- N.U.C. (N.S.N.)
- Application Identifier (A.I.)= 241
- REFERENCE [Codice del costruttore (Cage) + Part Number].

Per i materiali già codificati, che comunque dovranno essere sottoposti ad un controllo per la validazione della codificazione preesistente da parte dell'ufficio di codificazione (screening), la Ditta dovrà apporre il CAB costituito dal NUC validato più il REFERENCE che dovrà essere trattato come REFERENCE secondario.

In entrambi i casi il codice di riconoscimento deve essere apposto in chiaro.

Per i materiali per i quali non è prevista la codifica NATO, la Ditta deve, comunque, fornire l'identificazione con CAB di tipo commerciale.

L'apposizione del CAB dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280-4281 e dovrà essere compatibile con la natura del prodotto e con il suo impiego.

A corredo dei materiali oggetto della fornitura, la ditta è in ogni caso tenuta a fornire su supporto informatico, sotto forma di tabella su colonne ed in formato data base commerciale (es. Microsoft Excel), la corrispondenza fra il CAB, il NSN ed il REFERENCE, al fine di consentire la creazione di un archivio di collegamento.

All'atto del collaudo, la commissione incaricata, dovrà:

- a) verificare se la Ditta ha avuto la disponibilità del NUC almeno 15 giorni solari prima della data di effettiva presentazione al collaudo; in tal caso il CAB dovrà contenere sia le informazioni relative al NUC, che quelle relative al REFERENCE.

Nel caso di indisponibilità del NUC nei tempi sopra indicati il CAB potrà limitarsi a riportare solo il REFERENCE;

- b) accertare la presenza del supporto informatico predetto con le informazioni richieste.

Qualora la verifica o l'accertamento di cui ai precedenti punti a) e b) diano esito negativo, la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

ARTICOLO 2 (ASSICURAZIONE DI QUALITÀ)

Il R.T.I. si impegna a fornire quanto oggetto del presente

contratto, tenendo attivato, presso i propri stabilimenti, per tutta la durata del contratto, un sistema di qualità rispondente alle esigenze espresse nella pubblicazione nella pubblicazione "UNI EN ISO 9001:2008"

L'espletamento delle prestazioni è soggetto, inoltre, ai requisiti aggiuntivi previsti dalla normativa NATO AQAP 2110.

Gli obblighi nei confronti dell'Amministrazione Difesa derivanti dalla applicazione di predette norme sono riportati nella NAV-50-9999-0026-13-00B000.

Il R.T.I. dichiara di ben conoscere i citati documenti e di osservare ciò che in essi è previsto.

2.1 Piano della qualità

Il piano della qualità di cui alla pubblicazione AQAP 2105 ed alla NAV-50-9999-0026-13-00B000 dovrà essere trasmesso, per esame e nulla osta, ad UTNAV ROMA.

UTNAV ROMA dovrà esaminare il "Piano" e, comunicare al R.T.I. il risultato dell'esame (positivo, positivo con riserva, negativo) per il nulla osta entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione del "Piano" stesso.

Trascorso tale termine senza che al R.T.I. sia pervenuto il risultato del predetto esame, il "Piano" s'intende validato.

Il R.T.I., comunque, non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema Qualità" di cui al precedente para 1, se non in vigore del "Piano per la Qualità" validato come sopra. In caso di attività contrattuali effettuate in assenza del "Piano Qualità" validato o in contraddizione con il "Piano" stesso, NAVARM potrà richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite e/o rifabbricate.

Qualora la nuova lavorazione o rifabbricazione fosse impossibile o il R.T.I. vi si rifiutasse, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

2.3 Test memoranda

I "Test Memoranda", dovranno essere sottoposti dal R.T.I. al Responsabile di Assicurazioni Qualità Governativa (G.Q.A.R.) e alla approvazione del Direttore di Esecuzione.

In caso di mancata approvazione o di richiesta di integrazione dei Test Memoranda, gli stessi dovranno essere ripresentati all'approvazione entro i tempi indicati dal Direttore di Esecuzione.

Qualora durante l'esecuzione delle verifiche di conformità fosse ritenuto necessario, dal personale della M.M., effettuare ulteriori prove oltre a quelle previste, esse dovranno essere formalizzate mediante ulteriori Procedure di Collaudo ed Accettazione.

2.4 Gestione della configurazione

Il R.T.I. si impegna a fornire quanto oggetto del presente contratto conformemente a quanto previsto dalle pubblicazioni NATO "Allied Configuration Management Publications" e dalla

pubblicazione dello STATO MAGGIORE DELLA MARINA "SMM/ISN 51 - Regolamento per la gestione della Configurazione delle Unità Navali della Marina Militare e dei Sistemi ed Apparati su Queste installati".

2.6. Attestato di conformità

Il R.T.I., al termine della collaudo interno con esito positivo, dovrà trasmettere al personale incaricato di svolgere il Servizio di Sorveglianza/Assicurazione Qualità Governativa un "Certificato di Conformità" (C.o.C.), redatto secondo il modello previsto dall'annesso B-8 all'AQAP 2070, che dichiara di conoscere ed accettare.

Detto attestato deve essere integrato dalla "documentazione riepilogativa" (Test Data report o rapporti di prova) prevista dal piano della qualità di cui al para 2 del presente articolo.

Il Responsabile del Servizio di Sorveglianza/Assicurazione Qualità Governativa (G.Q.A.R.) comunicherà al R.T.I. le decisioni della M.M. in merito alle successive azioni da svolgere a carico del R.T.I. prima della consegna dei prodotti oggetto di detto contratto.

ARTICOLO 3 (APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1907/2006 - REACH)

All'atto della comunicazione di intervenuta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, il R.T.I. fornirà alla Commissione preposta una Dichiarazione di Conformità al Regolamento REACH da cui risulti che è al corrente dei propri obblighi, che ha adempiuto agli stessi e che ha verificato che i suoi eventuali subappaltatori/subfornitori abbiano operato conformemente al regolamento in parola. Nel caso in cui le sostanze superino, ai sensi del suddetto Regolamento, la quantità di una tonnellata metrica l'anno dovrà essere fornito inoltre un Attestato di conformità sul quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- a) codice ELINCS / EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- b) peso totale della sostanza.

L'attestato dovrà riportare inoltre il legale rappresentante ai fini del programma REACH.

In ogni caso il R.T.I. fornirà i codici identificativi dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose ai sensi del Regolamento in parola e le relative schede di sicurezza.

Ai sensi del suddetto Regolamento la Direzione si configura come "utilizzatore a valle". La mancanza della Dichiarazione e dell'eventuale Attestato e delle schede di sicurezza, ove necessarie, non consentirà di procedere alla verifica di conformità dei materiali.

ARTICOLO 4 (PROPRIETA' DEL PROGETTO E REDEVANCES)

La proprietà del progetto rimane esclusivamente del R.T.I.. Qualora, tuttavia, nel periodo di 3650 giorni solari decorrenti dalla data di approvazione del presente contratto nei modi di legge, il R.T.I. dovesse stipulare contratti per la costruzione e fornitura a terzi di prestazioni direttamente derivate dal progetto oggetto del presente contratto, essa sarà obbligata a riconoscere delle "redevances" a favore dell'Amministrazione Difesa, consistenti in una parte (calcolata in percentuale) del prezzo fatturato per la fornitura delle prestazioni.

L'ammontare delle redevances potrà variare, in relazione/proporzione alla parte del progetto utilizzata ed attuata, a partire da un massimo del 10% da applicare quando le prestazioni fornite a terzi siano identiche a quelle oggetto del presente contratto.

La valutazione tecnica sul progetto, al fine di stabilire quale e quanta parte ne sia stata utilizzata per effettuare le forniture a terzi, sarà effettuata dall'Amministrazione Difesa in contraddittorio con il R.T.I. e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Il R.T.I. assume l'obbligo, per il periodo sopra indicato, di chiedere all'Amministrazione Difesa la preventiva autorizzazione allo svolgimento di trattative con terzi per la fornitura di unità identiche o derivate da quelle oggetto del presente contratto.

Tale autorizzazione potrà essere rilasciata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Difesa e subordinatamente all'impegno e possibilità da parte del R.T.I. di mantenere gli obblighi programmati derivanti dal presente contratto.

Il R.T.I. ha l'obbligo di notificare al Ministero della Difesa - NAVARM, tramite l'Ufficio Tecnico della Marina Militare competente per circoscrizione territoriale, la stipulazione dei relativi contratti con terzi e la ricezione degli ordinativi, i quantitativi ed i prezzi definiti per ciascuna fornitura.

A fornitura ultimata il R.T.I. invierà al Ministero della Difesa - NAVARM, tramite l'Ufficio Tecnico della Marina Militare competente per circoscrizione territoriale, copia della relativa fattura.

Il versamento all'Amministrazione Difesa delle "redevances" di cui sopra sarà effettuato al R.T.I. con l'osservanza di quanto segue:

a) invio, entro 10 (dieci) giorni solari dall'avvenuto pagamento delle somme dovute da terzi a fronte di atti negoziali di qualsiasi natura, del conteggio effettuato per la determinazione dell'ammontare delle "redevances" all'Ufficio Tecnico della Marina Militare competente per circoscrizione territoriale.

L'Ufficio Tecnico della Marina Militare competente, effettuati gli accertamenti dovuti, dovrà trasmettere la

Scavozzo
FF
B. neri

relativa documentazione alla Divisione tecnica competente per materia che a sua volta, qualora concordi sull'importo delle "redevances", dovrà inviare il tutto al Ministero della Difesa - NAVARM - 14^a Divisione. La predetta divisione inviterà il R.T.I. a versare l'importo dovuto indicando le modalità in base alle quali dovranno essere corrisposte le somme riguardanti le "redevances" stesse;

- b) versamento delle somme entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della lettera raccomandata con A.R. con cui l'Amministrazione comunicherà le modalità di cui al precedente punto (a).

Le somme a titolo di "redevances" , da versare come sopra indicato, dovranno essere calcolate su ogni pagamento in conto ed a saldo delle singole forniture a terzi.

In caso di ritardo sulle singole obbligazioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b), il R.T.I. dovrà corrispondere gli interessi legali calcolati sull'ammontare delle relative "redevances" cui si riferisce l'inadempienza.

ARTICOLO 5 (OBBLIGHI DI PROTEZIONE DELL'IMPIEGO E CONDIZIONI DI LAVORO)

Per prestazioni che vengono eseguite nei locali della MMI., il rispetto degli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro, applicabili nel corso del contratto, è assicurato dalla MMI.

Il personale del R.T.I. dovrà rispettare le norme stabilite dalla MMI.

Il R.T.I. dovrà provvedere, se non già previsto, affinché l'assicurazione infortuni del personale che viene messo a disposizione per l'esecuzione delle prestazioni sia estesa ad attività svolte presso i siti dell'Amministrazione e presso siti e località ove il personale medesimo è inviato in missione.